

Aggiornamento dello Statuto iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma in data 16 maggio 2022.

## **STATUTO**

**di "DEXIA CREDIOP Società per Azioni"  
in forma abbreviata "DEXIA CREDIOP S.p.A.".**

### **Titolo I - Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto della società**

#### **Articolo 1**

E' costituita una società per azioni denominata "DEXIA CREDIOP Società per Azioni", in forma abbreviata "DEXIA CREDIOP S.p.A.". La società è banca ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

#### **Articolo 2**

La società ha la propria sede legale in Roma. La società può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire dipendenze e rappresentanze in Italia ed all'estero. L'indirizzo della sede legale nell'ambito del medesimo comune potrà essere variato con delibera del Consiglio d'amministrazione.

#### **Articolo 3**

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

#### **Articolo 4**

La società ha per oggetto l'esercizio delle attività bancaria e finanziaria, nonché ogni altra attività a queste connessa o strumentale.

La società può esercitare tutte le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento nell'ordinamento comunitario.

Tutte le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate dalla società in Italia ed all'estero, in qualsiasi valuta.

### **Titolo II - Capitale sociale e azioni**

#### **Articolo 5**

II capitale della società è di € 645.210.000,00 (euro seicentoquarantacinquemilioniduecentodiecimila/00) diviso in n. 19.674.500.000

(diciannovemiliardiseicentosettantaquattromilionicinquecentomila) azioni ordinarie senza valore nominale.

Le azioni ordinarie, dematerializzate ai sensi di legge, sono nominative; ciascuna dà diritto ad un voto.

II capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Nel caso di aumento del capitale sociale, le norme e le condizioni relative all'emissione delle azioni rappresentative del nuovo capitale, nonché le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal consiglio di amministrazione.

Sui ritardati pagamenti decorre di pieno diritto un interesse di mora nella misura preventivamente fissata dal consiglio di amministrazione. I conferimenti possono avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro. La società può acquistare azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Sono escluse le cause di recesso previste dal secondo comma dell'art. 2437 codice civile.

In data 22 novembre 2019, l'assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte, ognuna di esse da considerare scindibile, alle seguenti condizioni:

(i) l'aumento di capitale o ciascun aumento di capitale dovrà/dovranno essere liberato/i mediante conferimenti in denaro ed eseguito/i mediante emissione di azioni ordinarie;

(ii) l'aumento di capitale o ciascun aumento di capitale dovrà/dovranno essere deliberato/i senza limitazione o esclusione del diritto di opzione;

(iii) il prezzo di emissione dell'aumento di capitale o di ciascun aumento di capitale dovrà tenere conto delle condizioni correnti di mercato e delle esigenze della società;

(iv) l'ammontare dovrà essere commisurato all'importo necessario alla società per soddisfare le proprie esigenze prudenziali (inclusi i requisiti di primo pilastro e di secondo pilastro, le riserve di capitale, e la "Pillar 2 Guidance") per i successivi 12 mesi, come ragionevolmente determinate dal consiglio di amministrazione;

(v) l'ammontare complessivo dell'aumento di capitale o degli aumenti di capitale deliberati dal consiglio di amministrazione in forza della presente delega non potrà essere superiore all'importo complessivo di Euro 220.000.000,00 (duecentoventimilioni/00), incluso l'eventuale sovrapprezzo.

La suddetta facoltà delegata al consiglio di amministrazione potrà essere esercitata per il periodo di 5 anni dalla data dell'assemblea straordinaria.

In attuazione della deliberazione dell'assemblea straordinaria del 22 novembre 2019 che ha attribuito al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte, ognuna di esse da considerare scindibile, in data 4 dicembre 2020 il Consiglio d'amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 75.000.000,00, senza sovrapprezzo di emissione, in forma scindibile, con termine per la sottoscrizione fissato al 19 dicembre 2020, mediante emissione di massimo n. 7.500.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, a un prezzo unitario di emissione pari a Euro 0,01, da liberare per

intero in denaro all'atto della sottoscrizione, offerte in opzione all'unico azionista Dexia Credit Local S.A. ai sensi dell'art. 2441 codice civile. Tale aumento di capitale sociale è stato integralmente sottoscritto dal socio unico Dexia Credit Local S.A. e si è concluso in data 11 dicembre 2020 con il versamento in denaro dell'intero importo di Euro 75.000.000,00 (settantacinquemilioni/00), controvalore di n. 7.500.000.000 (settemiliardicinquacentomilioni) di azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale.

## **Titolo III - Assemblea**

### **Articolo 6**

L'assemblea è convocata nella sede della società o in altro luogo, in Italia o all'estero nei Paesi dell'Unione Europea, mediante avviso firmato dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

### **Articolo 7**

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.

### **Articolo 8**

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 codice civile, mediante delega scritta.

### **Articolo 9**

Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si applicano le disposizioni di legge.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente assunte, sia in prima sia in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge.

### **Articolo 10**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci.

L'assemblea nomina, su proposta del presidente, un segretario anche fra non soci.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio, designato dal presidente dell'assemblea.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti,

regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Nell'ipotesi in cui la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non si esaurisca in giornata, l'assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare per il giorno seguente non festivo.

## **Articolo 11**

Alla assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, sono attribuite le competenze fissate dalle disposizioni di legge.

L'assemblea ordinaria, inoltre, approva un regolamento che definisce i limiti al cumulo degli incarichi in altre società da parte dei componenti del consiglio di amministrazione e dei componenti del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti, ove più rigorosi, previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

L'assemblea ordinaria stabilisce altresì le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

## **Titolo IV - Amministrazione**

### **Articolo 12**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero minimo di cinque e massimo di sei componenti, variabile anche in corso di carica, secondo la determinazione fatta dall'assemblea.

Del consiglio di amministrazione devono far parte almeno due amministratori indipendenti, secondo la disciplina prevista con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Il venire meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se il numero di amministratori indipendenti soddisfa il precedente comma.

Al genere meno rappresentato devono essere riservati, salve diverse disposizioni di legge, almeno un terzo dei Consiglieri, a far corso dal primo rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione successivo al 1° gennaio 2022. Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si arrotonda per eccesso all'unità superiore.

Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge, sempre nel rispetto dei criteri di cui al secondo comma e al quarto comma del presente articolo.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede ai sensi dell'articolo 2386 codice civile, primo comma, fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni

relative alla composizione del consiglio di amministrazione di cui al secondo comma e al quarto comma del presente articolo.

Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, l'intero consiglio si intende dimissionario e i componenti rimasti in carica devono convocare l'assemblea al più presto per la nomina del nuovo consiglio.

Il consiglio, ancorché dimissionario, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'assemblea abbia deliberato in merito al suo rinnovo e sia intervenuta l'accettazione da parte di almeno metà dei nuovi amministratori.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, ferme restando le disposizioni del codice civile.

### **Articolo 13**

Il consiglio di amministrazione, se non vi ha provveduto l'assemblea, nomina, tra i suoi componenti, il presidente.

Il consiglio di amministrazione nomina inoltre, tra i suoi componenti, uno o più vice presidenti ed un amministratore delegato, il quale deve possedere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari per ricoprire tale carica.

Il consiglio di amministrazione può anche nominare un direttore generale, definendone le attribuzioni.

### **Articolo 14**

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che la legge o lo statuto riservano espressamente alla competenza esclusiva dell'assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi e degli obiettivi generali di gestione;
- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- l'approvazione e la modificazione della normativa di carattere generale riguardante i rapporti di lavoro;
- l'approvazione e la modificazione dei principali regolamenti interni, salvo quelli di competenza dell'assemblea;
- l'approvazione e la modificazione della policy aziendale in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo;
- l'approvazione di regole di condotta professionale per il personale della banca, anche attraverso un codice etico o strumenti analoghi;
- l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e dell'inclusività;

- l'eventuale approvazione della quota minima di componenti dell'organo di amministrazione che deve appartenere al genere meno rappresentato superiore a quella applicabile ai sensi delle disposizioni di vigilanza per le banche o di altre norme di legge;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni con esclusione dell'assunzione di quelle che sono di competenza dell'assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 2361, secondo comma, del codice civile;
- la nomina e la revoca del direttore generale;
- la nomina dei dirigenti;
- la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del collegio sindacale, ai sensi del successivo articolo 26;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, previo parere del collegio sindacale;
- l'elaborazione della politica di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'assemblea e, in coerenza con le politiche approvate dall'assemblea, la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione dei membri del Comitato di Direzione e dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, nonché di tutti i soggetti per i quali la normativa di vigilanza riserva tale compito all'organo con funzione di supervisione strategica, laddove diversi dai precedenti;
- l'istituzione e la soppressione di dipendenze e rappresentanze;
- la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento.

Nella definizione delle strategie aziendali, il consiglio di amministrazione deve tenere in considerazione i seguenti profili: i) il monitoraggio e la gestione dei crediti deteriorati nonché l'approvazione delle politiche per la gestione degli stessi; ii) gli obiettivi di finanza sostenibile e, in particolare, l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di *governance* nei processi relativi alle decisioni aziendali; iii) i rischi, in particolare legali e reputazionali, derivanti dalle attività connesse o strumentali eventualmente esercitate; iv) la definizione e corretta attuazione delle politiche di *funding*, anche con riferimento alla tipologia di risparmiatori/investitori interessati, inclusa la pianificazione e le scelte riguardanti il rispetto della normativa in materia di *Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities* (MREL).

## Articolo 15

Il consiglio di amministrazione delega all'amministratore delegato i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni in ordine a tutti gli affari e le operazioni della società, salve le limitazioni previste dalla legge e dal presente statuto.

Possono essere delegati, per determinati atti o categorie di atti,

poteri al direttore generale, ai dirigenti ed ai funzionari, singolarmente o riuniti in comitati, nonché ai preposti alle dipendenze e ad altro personale.

Per il compimento di singoli atti o di categorie di atti possono essere conferiti mandati ed incarichi anche a persone estranee alla società.

Il consiglio di amministrazione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari di deleghe vengono portate a conoscenza del consiglio stesso.

In ogni caso gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

#### **Articolo 16**

Il compenso annuale del consiglio di amministrazione è determinato dall'assemblea.

Il riparto di tale compenso tra i componenti viene fissato dal consiglio di amministrazione, tenendo conto della carica ricoperta nella società, sentito il parere del collegio sindacale, in coerenza con le politiche deliberate dall'assemblea ai sensi del precedente art. 11.

L'assemblea può determinare, in aggiunta al compenso di cui sopra, la corresponsione a ciascun amministratore di una somma prefissata per ogni partecipazione alle adunanze; gli amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'assemblea.

#### **Articolo 17**

Il consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno quattro volte l'anno.

La convocazione deve aver luogo, altresì, quando almeno tre consiglieri o due sindaci o l'amministratore delegato ne facciano richiesta scritta al presidente, con l'indicazione delle ragioni che la determinano.

Le sedute del consiglio hanno luogo presso la sede sociale o in qualunque altra località in Italia o all'estero.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente del consiglio; in caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione è presieduto ai sensi del successivo art. 20, comma 5.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere tenute anche per video o teleconferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la

discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai consiglieri e ai sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di ventiquattro ore, con qualunque mezzo idoneo.

## **Articolo 18**

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni concernenti la nomina del presidente, del vice presidente o dei vice presidenti, dell'amministratore delegato e del direttore generale, che sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario designato dal consiglio.

Nelle adunanze che il consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di segretario sono affidate al consigliere più giovane di età tra i presenti.

Alle adunanze del consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale con voto consultivo.

## **Articolo 19**

Le proposte di delibera al consiglio di amministrazione sono formulate in via ordinaria dall'amministratore delegato.

In caso di assenza o impedimento dell'amministratore delegato, le proposte di delibera al consiglio di amministrazione sono formulate dal direttore generale o dai dirigenti a ciò delegati, secondo le determinazioni del consiglio di amministrazione.

In ogni caso, ciascun componente del consiglio di amministrazione ha la facoltà di formulare proposte di delibera al consiglio di amministrazione.

Il direttore generale provvede alla esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e dall'amministratore delegato.

Nell'ambito e nei limiti delle deleghe definite dal consiglio di amministrazione, il direttore generale gestisce gli affari e le operazioni della società, sovrintende alla struttura e al funzionamento dei servizi, determina attribuzioni e destinazioni del



personale, con esclusione del personale con qualifica di dirigente. Il direttore generale può delegare, anche in via continuativa, poteri a lui spettanti a dirigenti e a funzionari della società. Nell'ipotesi in cui non sia nominato il direttore generale, i poteri di cui al quarto, quinto e sesto comma del presente articolo sono attribuiti all'amministratore delegato.

## **Titolo V - Presidente**

### **Articolo 20**

Il presidente ha la rappresentanza legale della società, come indicato al successivo articolo 24.

Il presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto agli organi delegati; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

Il presidente ha inoltre i seguenti compiti:

- a) convocare e presiedere l'assemblea degli azionisti;
- b) convocare e presiedere le adunanze del consiglio di amministrazione;
- c) stabilire gli ordini del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione, tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dall'amministratore delegato e dagli altri componenti del consiglio di amministrazione, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio stesso.

In caso di urgenza e necessità il presidente può adottare, d'intesa con l'amministratore delegato, qualsiasi provvedimento nell'interesse della società, riferendone al consiglio di amministrazione nella prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il vice presidente oppure, in caso di nomina di più vice presidenti ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto, il vice presidente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età. In caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, subentra il più anziano di età degli altri vice presidenti.

Qualora tutti i vice presidenti siano assenti o impediti ad esercitare le loro funzioni, i poteri del presidente sono deferiti all'amministratore delegato e, in subordine ad altri consiglieri, secondo l'ordine di successione stabilito dal consiglio di amministrazione.

## **Titolo VI - Collegio sindacale e controllo contabile**

### **Articolo 21**

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

A far corso dal primo rinnovo integrale del collegio sindacale

successivo al 1° gennaio 2022, al genere meno rappresentato devono essere riservati, salve diverse disposizioni di legge, almeno un sindaco effettivo e almeno un sindaco supplente.

L'assemblea nomina l'intero collegio sindacale con le maggioranze di legge

L'assemblea nomina tra i sindaci effettivi il presidente.

Nel caso in cui venga a mancare un sindaco effettivo questi viene sostituito dal sindaco supplente più anziano per età; l'assemblea deve essere convocata per reintegrare il collegio sindacale e la nomina avviene con le maggioranze di legge.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

I sindaci sono revocabili dall'assemblea solo per giusta causa.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano per video o teleconferenza secondo quanto previsto dal presente statuto per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Ai sindaci compete il compenso fissato dall'assemblea, la quale, in aggiunta al compenso, può determinare la corresponsione a ciascun sindaco di una somma prefissata per ogni partecipazione alle adunanze; i sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura determinata dall'assemblea.

## **Articolo 22**

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul sistema di controllo interno adottati dalla società e sul loro concreto funzionamento e sulla corretta rappresentazione dei fatti di gestione. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei sistemi di controllo antiriciclaggio, avvalendosi delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile antiriciclaggio e dalle altre funzioni di controllo interno.

Fermi restando gli obblighi nei confronti delle Autorità di vigilanza, il collegio sindacale segnala al consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli

amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nello svolgimento dei propri compiti il collegio sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interne alla società e riceve direttamente da queste flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni.

Il collegio sindacale esprime il proprio parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo nonché su ogni decisione inerente alla definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

#### **Articolo 23**

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione ai sensi di legge.

### **Titolo VII - Rappresentanza legale e firma sociale**

#### **Articolo 24**

La rappresentanza legale della società, di fronte a terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci a norma dell'articolo 20 del presente statuto.

La rappresentanza spetta altresì all'amministratore delegato nei limiti dei poteri a lui conferiti.

Il consiglio di amministrazione può, per determinati atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma per la società, a singoli consiglieri, al direttore generale, a dirigenti, funzionari ed altri dipendenti della società, nonché a persone estranee alla società medesima, determinando i limiti e le modalità per l'uso della firma stessa.

Nei casi in cui il presente statuto consente sostituzioni per assenza o impedimento, l'intervento del sostituto costituisce prova di fronte ai terzi delle circostanze medesime.

### **Titolo VIII - Esercizio, bilancio, utili**

#### **Articolo 25**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, delibera in ordine alla distribuzione degli utili netti risultanti dal bilancio dedotta la quota di riserva legale, alla costituzione o incremento di riserve nonché ad eventuali altre destinazioni.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della società, con diretta loro appostazione a riserva.

Qualora si verificano le condizioni previste dalla legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi, secondo le modalità e le procedure determinate dalle vigenti disposizioni.

## **Articolo 26**

Il consiglio di amministrazione nomina e revoca, previo parere del collegio sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori e in possesso di adeguata esperienza in materia di amministrazione e contabilità; tale esperienza può essere comprovata dallo svolgimento per almeno tre anni di incarichi direttivi o con responsabilità equiparate in tali settori presso banche.

Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

## **Titolo IX - Scioglimento**

### **Articolo 27**

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifici una causa di scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi, e stabilisce le modalità e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.